Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 239ª seduta pubblica, alle ore 17, martedì 10 maggio 1960, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale (*approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (477).

PICCHIOTTI ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana (139).

CERABONA ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana - *Relatore* AZARA (149).

(2808)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 368.

Autorizzazione all'Istituto italiano per la storia antica ad accettare un legato.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto italiano per la storia antica viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Gaetano De Sanctis.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 369.

Autorizzazione alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare una porzione di immobile in Catanzaro, da adibirsi a sede della locale Agenzia della predetta Società.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare una porzione di immobile in Catanzaro, corso Mazzini, via Settembrini, via nuova di piano di ricostruzione e discesa Poerio, composto di un appartamento di 6 vani, un appartamento di 4 vani, un appartamento di 3 vani ed un salone, un magazzino di mq. 48 ed un ammezzato di uguale ampiezza sovrastante il magazzino, da adibirsi a sede della locale Agenzia della predetta Società.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 253. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giulio d'Orta, in zona Vanchiglietta del comune di Torino.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 10 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 31 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giulio d'Orta, in zona Vanchiglietta del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia di Sant'Antonio Abate, in frazione Stumiaga del comune di Fiavè (Trento).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 4 agosto 1959, integrato con dichiarazione dell'8 agosto stesso anno, relativo alla erezione della Curazia di Sant'Antonio Abate, in frazione Stumiaga del comune di Fiavè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Nomina del dott. ing. Italo Vaccari a membro del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1957, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio suddetto per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, che sostituisce il testo della lettera *d*) dell'art. 3 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 252, con il quale la predetta composizione del Consiglio è stata integrata, in conformità di quanto disposto dall'art. 3 della citata legge, con due rappresentanti degli industriali delle cave e due rappresentanti dei lavoratori delle cave;

Ritenuto che, in seguito al decesso del dott. ing. Francesco Ferrucci, uno dei due rappresentanti degli industriali delle cave, la Unione generale degli industriali del marmo apuano — U.G.I.M.A. — con lettera 19 gennaio 1960, n. I/19570, ha designato, in sua sostituzione, il dott. ing. Italo Vaccari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Italo Vaccari è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, ricostituito, come nelle premesse specificato, per il triennio 24 ottobre 1957-23 ottobre 1960, in sostituzione del dott. ing. Francesco Ferrucci, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 47

(2739)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), sorto dalle elezioni del 12 ottobre 1958, si è venuta a riprodurre la medesima situazione di paralisi funzionale che condusse, nel giugno del 1957, allo scioglimento della precedente rappresentanza elettiva.

Ancora una volta, rancori personali e motivi di carattere ambientale, profondamente radicati, hanno diviso il civico consesso, sin dal suo insediamento in fazioni in grave contrasto tra loro, anche nello stesso ambito di singole formazioni politiche, talchè furono proprio le incrinature subito prodottesi nella corrente di centro ad impedire la formazione di un omogeneo schieramento maggioritario ed a favorire, nel campo avverso, un'ibrida coalizione di forze, numericamente prevalente di stretta misura, che riuscì ad eleggere il sindaco e la Giunta e ad assicurare, per qualche tempo, una certa attività amministrativa, seppure stentata e tenacemente contrastata.

Senonchè, nel gennaio scorso, essendo stati due consiglieri, facenti parte di tale maggioranza, dichiarati ineleggibili con sentenza della Corte d'appello, la conseguente surrogazione è venuta a modificare il preesistente rapporto tra i due schieramenti, ponendoli su un piano di perfetta equivalenza numerica che ha reso impossibile l'ulteriore funzionamento della civica amministrazione ed ha contribuito, nel contempo, a rinfocolare ed esacerbare i mai sopiti contrasti.

Da quel momento, infatti, le numerose sedute tenute dal Consiglio si sono costantemente risolte in un nulla di fatto, per la sistematica pariteticità dei voti, contrari e favorevoli, sugli affari all'ordine del giorno, quando non sono state addirittura sciolte dal sindaco, prima che si deliberasse, ora per evidente ostruzionismo verso le manovre degli oppositori, ora per addotti motivi di ordine pubblico.

Il Prefetto di Reggio Calabria ha tentato ogni via per cercare di favorire una normale soluzione della crisi. Infatti, oltre a svolgere personale opera conciliativa tra gli esponenti delle opposte fazioni, egli ha esercitato ripetuti interventi che, dopo un infruttuoso esperimento di convocazione d'ufficio del civico consesso — con l'invio di apposito commissario per assistere alla seduta — e dopo l'esito parimenti negativo di due successive adunanze consiliari — in data 30 gennaio e 3 febbraio c. a. — si sono concretati in una formale diffida, agli amministratori ed ai consiglieri tutti, a desistere dagli interni dissidi ed a riprendere concretamente l'attività deliberativa, con espressa riserva delle più gravi misure previste dalla legge nel caso di loro ulteriore inadempienza ai doveri connessi alla pubblica carica.

Senonchè, nella seduta del 15 febbraio scorso, proprio dopo ch'era stata data lettura della diffida prefettizia, quindici consiglieri, sui trenta assegnati al Comune, confermavano, con formale dichiarazione sottoscritta e messa a verbale, la propria irriducibile opposizione alla Giunta in carica, soggiungendo che, d'ora innanzi, avrebbero sistematicamente avversato, per principio, qualunque proposta che fosse portata a votazione, indipendentemente dal suo intrinseco contenuto, al preciso scopo di provocare lo scioglimento, ormai inevitabile, della civica rappresentanza.

Naturalmente, la seduta si concludeva senza l'adozione di alcun provvedimento; ed analogo esito sortivano le successive adunanze del 23 febbraio e del 2 marzo, nell'ultima delle quali i consiglieri di una parte, dopo veementi scontri verbali con gli avversari, con reciproche accuse anche a carattere personale, abbandonavano in massa l'aula consiliare, rilevando come non fosse più possibile svolgere attività di amministrazione.

Di fronte a così inequivoche prove dell'impossibilità di appianare i contrasti tra gli opposti schieramenti, si rendeva evidentemente inutile e defatigatorio ogni ulteriore intervento dell'autorità per cercare ancora, nelle vie ordinarie, di ristabilire le normali condizioni di funzionalità degli organi elettivi.

D'altra parte, l'adozione di urgenti provvedimenti, di risolutiva efficacia, trovava il presupposto, oltrechè nella esigenza di por fine ad una persistente situazione di completa paralisi amministrativa, sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, anche nel fondato timore che la vista tensione localmente prodottasi, al di là dello stretto ambito consiliare, per l'inasprirsi delle passioni di parte tra fazioni di largo seguito, potesse facilmente condurre a gravi episodi di perturbamento dell'ordine pubblico, dei quali si erano manifestati significativi sintomi premonitori.

Il Prefetto, pertanto, nel prospettare tale stato di cose, ha rappresentato la necessità di provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, significando di averne, frattanto, disposto la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le riferite circostanze dimostrano, in modo non dubbio, la sussistenza, nella specie, degli estremi richiesti dalla norma citata per far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Ignazio Lombardo.

Roma, addì 24 aprile 1960

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che profondi ed insanabili contrasti interni hanno determinato nel Consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), nonostante gli interventi ed il formale richiamo del Prefetto, uno stato di completa paralisi funzionale, ponendo anche in essere, per la viva e diffusa tensione creata localmente dall'inasprirsi delle passioni di parte, i presupposti per possibili turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittanova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ignazio Lombardo, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1960

GRONCHI

SPATARO

(2731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1959.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso il Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto in data 9 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1959, registro n. 2 Sanità, foglio n. 302, con il quale venne determinato in settantasette unità il contingente del personale salariato temporaneo del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1958-59;

Considerato che occorre provvedere a rinnovare il contingente numerico del detto personale salariato temporaneo per l'esercizio finanziario 1959-60;

Considerato che a seguito di dimissioni volontarie e di collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, il personale salariato temporaneo dell'Amministrazione sanitaria, al 1° luglio 1959 risulta in numero di settantasei unità, di cui ventuno di prima categoria;

Ritenuta la necessità di confermare, per l'esercizio finanziario 1959-60, tale contingente di settantasei unità;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero della sanità è autorizzato a mantenere per esigenze dei propri servizi, per l'esercizio finanziario 1959-60, è determinato in settantasei unità, di cui ventuno possono essere qualificati nella prima categoria (specializzati).

La spesa relativa farà carico al competente capitolo di bilancio n. 11 del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 306

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1959.

Sostituzione di un membro della terza sezione della Commissione centrale per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione prevista dallo art. 14 della legge anzidetta;

Vista la nota con la quale l'ing. Arrigo Dalla Casapiccola rassegna le dimissioni da membro della terza sezione della Commissione centrale in argomento;

Ritenuta l'opportunità di dover procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Il com.te Rosario Scalcione è chiamato a far parte della terza sezione della Commissione centrale istituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, in rappresentanza dei produttori ittici ed in sostituzione dello ing. Arrigo Dalla Casapiccola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1959

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 31

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.
Costituzione della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione suddetta;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato on. Storchi dott. Ferdinando.

Art. 2.

La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio è così composta:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro;

Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale.

In rappresentanza dei lavoratori:

Ascari Silvio, Bellandi Paolo, Fossati Giuseppe, Picolato Rina, Savio Remo, Morante Maria e Raffo Giuseppe.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Zanchi avv. Amedeo, Rossi dott. Mario, Faini dottore Raffaele, Gasparri Ulderigo, De Cillis avv. Matteo, Basso Luigi e Sorace dott. Rocco.

Art. 3.

I membri della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 4.

Le funzioni di segretario della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio sono disimpegnate dal dott. Corrado De Virgilio, ispettore capo del lavoro e quelle dei due vice segretari dal dott. Caroppo Attilio, ispettore superiore del lavoro e dal dott. Vaccari Salvatore, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 102. — BARONE

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.
Aggregazione al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari del personale giornaliero assunto alle dipendenze del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale salariato giornaliero assunto ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato giornaliero assunto alle dipendenze del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggregato al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 aprile 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera campionaria con settori internazionali specializzati », che avrà luogo a Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera campionaria con settori internazionali specializzati », che avrà luogo a Bologna, dall'8 al 22 maggio 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di appello di Roma

Con decreto ministeriale 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, l'efficacia del decreto ministeriale 14 maggio 1957 è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1960, sempre limitatamente all'aumento di solo sette unità della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma in correlazione alla soppressione temporanea del posto di aiutante ufficiale giudiziario nelle sedi di Castelnuovo nei Monti, Vignola, Breno, Gonzaga, Mortara, Gavirate e Tolmezzo.

(2749)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sedici società cooperative della provincia di Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1960, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa « Società italiana cooperativa agricola Bonificatori », con sede in Sabaudia (Latina), costituita con atto in data 30 gennaio 1956 per notaio dott. Bruno Checchi;

2) Società cooperativa produzione e lavoro « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina), costituita con atto in data 19 ottobre 1954 per notaio dott. Edmondo Millozza;

3) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Terracina (Latina), costituita con atto in data 4 settembre 1954 per notaio dott. Cinnirella Francesco;

4) Società cooperativa edilizia « Vega » fra impiegati e pensionati statali, con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 16 gennaio 1955 per notaio dott. Gaetano Di Macco;

5) Società cooperativa produzione e lavoro « La Rondine », con sede in Castelforte (Latina), costituita con atto in data 11 febbraio 1954 per notaio dott. Vincenzo Petruccelli;

6) Società cooperativa edilizia « San Sergio », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 2 novembre 1952 per notaio dott. Gaetano Di Macco;

7) Società cooperativa facchini « Aurora », con sede in Terracina (Latina), costituita con atto in data 25 giugno 1955 per notaio dott. Bruno Checchi;

8) Società cooperativa edilizia « Torre Diana », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 11 ottobre 1955 per notaio dott. Nicola Maselli;

9) Società cooperativa consumo « Del Popolo », con sede in Scauri di Minturno (Latina), costituita con atto in data 18 ottobre 1945 per notaio dott. Cesare Castelli;

10) Società cooperativa facchini « Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina), costituita con atto in data 9 gennaio 1948 per notaio dott. Giuseppe Altieri;

11) Società cooperativa lavoro « Agro Pontino », con sede in Latina, costituita con atto in data 20 aprile 1954 per notaio dott. Giovanni Tosti;

12) Società cooperativa lavoro « Giuseppe Fanin », con sede in Terracina (Latina), costituita con atto in data 15 gennaio 1950 per notaio dott. Romualdo Manoni;

13) Società cooperativa produzione e lavoro « Abruzzese », con sede in Sermoneta (Latina), costituita con atto in data 3 giugno 1952 per notaio dott. Giuseppe Altieri;

14) Società cooperativa Appalti ferrovieri « Vita Serena », con sede in Minturno (Latina), costituita con atto in data 7 agosto 1951 per notaio dott. Cesare Castelli;

15) Società cooperativa edilizia « Scauri sul Golfo », con sede in Scauri di Minturno (Latina), costituita con atto in data 18 febbraio 1951 per notaio dott. Vincenzo Petruccelli;

16) Società cooperativa « A.C.L.I. », con sede in Cori (Latina), costituita con atto in data 26 agosto 1948 per notaio Mario Giuseppe Corbò.

(2657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 6 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,6175	620,66	620,60	620,60	620,60125	620,65	620,60	620,60
$ Can.	—	641 —	641,25	641,25	641,40	642,30	640,75	642 —	642,25	641 —
Fr. Sv.	—	143,15	143,18	143,175	143,18	143,22	143,17	143,20	143,22	143,18
Kr. D.	—	89,95	89,97	89,965	90,05	89,97	89,96	90 —	89,97	89,97
Kr N.	—	87,04	87,05	87,055	87,05	87,05	87,0475	87,05	87,04	87,02
Kr Sv.	—	120,14	120,13	120,135	120,20	120,15	120,1075	120,15	120,15	120,15
Fol.	—	164,60	164,60	164,615	164,60	164,61	164,61	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	—	12,45	12,45375	12,4525	12,44875	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,60	126,605	126,605	126,60	126,60	126,59	126,57	126,59	126,60
Lst.	—	1743 —	1742,90	1743,10	1742,375	1742,77	1742,95	1743 —	1742,75	1742,90
Dm. occ.	—	148,83	148,85	148,8325	148,825	148,83	148,82	148,82	148,83	148,83
Scell. Austr.	—	23,84	23,835	23,83375	23,80	23,84	23,83125	23,85	23,83	23,835

Media dei titoli del 6 maggio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,65
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	101,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,631
1 Dollaro canadese	641 —
1 Franco svizzero	143,172
1 Corona danese	89,962
1 Corona norvegese	87,051
1 Corona svedese	120,121
1 Fiorino olandese	164,612
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,597
1 Lira sterlina	1743,025
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	23,832

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Petronio in provincia di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo successivo, al registro n. 4, foglio n. 331, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Petronio ricadente nel territorio dei comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese in provincia di Genova.

(2574)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26222/4282, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ranieri Nicola, nato in Paglieta il 29 ottobre 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1120, riportate in catasto alle particelle numeri 172 parte e 204/*d* del foglio di mappa numero 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 293 e 294.

(2577)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6077 in data 26 aprile 1960, è stata prorogata fino al 31 luglio corrente anno la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari dèlla provincia di Macerata affidata al dottor Umberto Prosperi.

(2660)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6001 in data 22 aprile 1960, l'avv. Gaspare Scazzeri è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(2661)

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli (Rettifica)

Il decreto ministeriale 10 marzo 1960, concernente l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1960, va rettificato nel senso che deve intendersi relativo al sesto anzichè al settimo elenco.

(2732)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione dell'anno 1960 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale son state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che siano oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari ed in ordine alle discipline, non previste dall'ordinamento didattico, da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1960;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

E' indetta la sessione dell'anno 1960 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore:

a) per le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741 (gli interessati potranno prender visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico) e per le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli);

b) per le discipline di cui all'elenco unito al presente decreto, allegato *A* (discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non previste dall'ordinamento didattico di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e dagli statuti).

Art. 2.

Domande di ammissione. Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 1ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro *il* 30 *luglio* 1960. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, *non* possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1959, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1959, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1959, nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, la disciplina stessa dovrà esser indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1959, *indetta con ordinanza del* 16 *maggio* 1959, *senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero, nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in qual Comune sia iscritto nelle liste elettorali, o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare. A sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro Italico Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 30 luglio 1960, cioè prima del 31 luglio 1955. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 30 luglio 1960. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 luglio 1955;

2) ricevuta modello 72-*A*, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di lire 15.000 (lire quindicimila) (art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175); detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti documenti o titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 *luglio* 1955 *o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzion nella domanda.*

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione I. *Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 30 luglio* 1960.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa tra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita; il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica Italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro Italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione superiore stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione superiore italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione superiori italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2) del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande — corredate dei documenti richiesti ed inoltrate *con raccomandata* — e le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - entro e non oltre il 30 *luglio* 1960.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'Ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Non sarà, infine, dato corso alle domande se, entro il 30 luglio 1960, non pervengano a questo Ministero anche le relative pubblicazioni.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *non oltre il* 31 *dicembre* 1959, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 30 luglio 1960.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 30 luglio 1960 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al nono comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni. Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia affine. In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione. Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 30 luglio 1960.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea conseguita da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere alla discussione sulle pubblicazioni, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità della abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data inoltre individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati. Nel caso, infatti, che le Commissioni non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e con le modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione superiore - con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinunzia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dei lavori della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila), rilasciata dall'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento dell'abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello

Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila) rilasciata dall'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio legalizzazioni (Foro Italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1960

1

Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico) e discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli).

2

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui all'elenco che segue.

A

1. Sociologia.

B

1. Economia del turismo.
2. Economia dei trasporti.
3. Storia della ragioneria.

C

1. Archivistica.
2. Estetica.
3. Etnologia.
4. Filologia slava.
5. Filosofia della scienza.
6. Grammatica greca e latina.
7. Letteratura cristiana antica.
8. Lingua e letteratura polacca.
9. Lingua e letteratura portoghese.
10. Lingua e letteratura romena.
11. Lingua e letteratura russa.
12. Lingua e letteratura serbocroata.
13. Paleografia greca.
14. Papirologia.
15. Storia dell'arte musulmana e copta.
16. Storia della filosofia medioevale.
17. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
18. Storia della Liturgia.
19. Storia del Risorgimento.
20. Storia del teatro e dello spettacolo.
21. Storia della scienza.

22. Paleografia musicale bizantina.
23. Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro.

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
2. Anestesiologia.
3. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
4. Clinica ortopedica.
5. Istologia ed embriologia generale.
6. Medicina del lavoro.
7. Neurochirurgia.
8. Neuropsichiatria infantile.
9. Semeiotica chirurgica.
10. Semeiotica medica.
11. Storia della medicina.
12. Tisiologia.
13. Urologia.

14. Chirurgia pediatrica.
15. Chirurgia plastica.
16. Chirurgia toracica.
17. Medicina nucleare.
18. Medicina sociale.
19. Microscopia e chimica clinica.
20. Neuroradiologia.

E

1. Algebra superiore.
2. Astrofisica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica applicata.
5. Chimica industriale.
6. Chimica macromolecolare.
7. Chimica organica industriale.
8. Chimica teorica.
9. Elettronica.
10. Fisica nucleare.
11. Fisica dei solidi.
12. Fisiologia vegetale.
13. Geodesia.
14. Idrobiologia e pescicoltura.
15. Radiochimica.
16. Scienza dei metalli.
17. Strutturistica chimica.
18. Tecnologie chimiche agrarie.
19. Zooculture.

20. Anatomia vegetale.

21. Chimica analitica strumentale.
22. Embriologia generale.
23 Fitosociologia.
24. Spettrochimica.

F

1. Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici.
2. Comunicazioni elettriche.
3. Costruzioni automobilistiche.
4. Elettronica applicata.
5. Geotecnica.
6. Idraulica agraria.
7. Idrologia tecnica.
8. Impianti nucleari.
9. Misure elettriche.
10. Preparazione dei minerali.
11. Radiotecnica.
12. Trazione elettrica.

13. Controlli automatici.
14. Elettroacustica applicata.
15. Sperimentazione dei materiali e delle strutture.

G

1. Arte dei giardini.
2. Caratteri dell'architettura moderna.
3. Consolidamento ed adattamento degli edifici.
4. Plastica ornamentale.
5. Progettazione artistica per industrie.

6. Estetica e progettazione.
7. Tipologia e composizione.

H

1. Chimica bromatologica.
2. Farmacognosia.

I

1. Agrumicoltura.

2. Economia e tecnica delle bonifiche e delle trasformazioni fondiarie.

L.

1. Igiene zootecnica.

2. Anatomia patologica.
3. Chirurgia operativa.
4. Fisiopatologia comparata degli animali domestici.
5. Legislazione e polizia veterinaria.
6. Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . .
residente in (1) . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . . . n. chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1960 indetta con decreto 2 maggio 1960.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1959 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .,

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1960.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, si prega indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione e cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1960 indetta con decreto 2 maggio 1960.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1959 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1960.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

Indirizzo del candidato in Italia
. . . .

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(2662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei servizi speciali anticendi è attualmente disponibile un posto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro e entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa alla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezione che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

La domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - entro il termine perentorio di sessanta

giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dell'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione di pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata dalla competente autorità.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi anticendi), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, muniti della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale, in base al seguente programma:

1. - Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

2. - *a*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) Nozioni di storia letteraria italiana;

c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

3. - Prova pratica di dattilografia.

4. - Nozioni elementari di statistica: (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

5. - Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.

6. - Elementi di fisica.

7. - Matematica elementare.

Le prove scritte vertono su una delle materie indicate ai numeri 1 e 2 (lettere *a*) e *b*) e sulla materia indicata al n. 7; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove muniti di fotografia recante la firma, entrambe autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato aiutante aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi speciali antincendi. Esso dovrà assumere servizio nella sede in cui sara destinato, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale dei servizi anticendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1960
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 378.

(2529)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 227, con il quale è stato bandito un concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta, in Milano);

Viste le designazioni del Consiglio di Stato e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano), di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Polistina dott. Ferdinando, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Caglioti prof. dott. Vincenzo, ordinario di chimica generale dell'Università di Roma;

Mariani prof. dott. Eugenio, ordinario di chimica industriale all'Università di Roma;

Simoncini prof. dott. Enrico, direttore superiore Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli;

Morgetano dott. Fernando, direttore di divisione Ministero industria e commercio.

Segretario:

Giannella dott. Giovanni, direttore di sezione Ministero industria e commercio.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1959-60, oltre al trattamento di missione previsto dal successivo art. 19 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del cap. 12 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 40

(2708)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1959, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Murano-Venezia);

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Murano-Venezia), di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Centola prof. dott. Germano, direttore superiore della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, Milano.

Membri:

Bruno prof. dott. Alfredo, ordinario di chimica e merceologia presso l'Istituto tecnico «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Caputi prof. dott. Silvio, ordinario di chimica e merceologia presso l'Istituto tecnico «Leonardo da Vinci» di Roma;

Postiglione dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero industria e commercio;

Morgetano dott. Fernando, direttore di divisione del Ministero industria e commercio.

Segretario:

Giannella dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero industria e commercio.

Art. 2

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1959-60, oltre al trattamento di missione previsto dal successivo art. 19 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del cap. 12 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1960
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 41

(2707)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1960, al primo rigo dell'art. 2, dove è detto «hanno inoltre titolo a partecipare» leggasi «hanno titolo a partecipare».

(2805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e titoli a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 bandito in data 14 aprile 1958 con decreto prefettizio n. 8846-3-*b*, e riscontratili regolari;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito delle concorrenti idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee del concorso sopracitato:

1.	Flebus Zubella	punti 59,603
2.	Momi Giustina	» 59,187
3.	D'Agostina Elsa	» 57,946
4.	Borsoi Imelda	» 56,609
5.	Fracasso Saida	» 54,625
6.	Geretti Maria Mercedes	» 54,484
7.	Tumino Rosetta	» 54,015
8.	De Santi Carla	» 53,428
9.	Pellegrini Maria	» 52,781
10.	Esarca Rina	» 52,203
11.	De Bortoli Bernardina	» 52,108
12.	Callegari Nizza	» 51,809
13.	Valcepina Clelia	» 51,703
14.	Silvestrini Agnese	» 51,025
15.	Marchetti Elena	» 50,875
16.	Piol Ester Maria	» 50,759
17.	Merlino Rosa	» 50,496
18.	Rabbachin Anna Maria	» 50,323
19.	Pinese Elsa	» 50,250
20.	Rossi Onorina	» 49,987
21.	Carniel Anna Maria	» 49,765
22.	Cavicchi Giliola	» 48,837
23.	Pengo Giuliana	» 48,700
24.	Santimaria Flavia	» 48,484
25.	Rosso Vilma	» 48,250
26.	Rizzetto Ida	» 48,040
27.	Arreghini Maria Luisa	» 47,312
28.	Zago Flora	» 47,131
29.	Gastaldi Maria	» 46,550
30.	Camin Giuseppina	» 46,462
31.	Ramina Luigia	» 46,268
32.	Vanuzzo Alda	» 45,000
33.	Racca Clara	» 44,862
34.	Crescini Margherita	» 43,654
35.	Rizzante Bruna	» 42,156
36.	Carpenè Maria Teresa	» 41,546
37.	Tognazzolo Franca	» 40,531
38	Roverato Silvana	» 39,700

Venezia, addì 20 aprile 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(2604)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.